

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE ATTI
PER CONTO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI E PRIVATI**

Art. 1

La notificazione, da parte del Comune a mezzo dei messi comunali, di atti e documenti di interesse di:

a) altre amministrazioni pubbliche (statali, locali, enti pubblici)

b) soggetti privati, aziende pubbliche, a partecipazione statale o pubblica

sarà effettuata esclusivamente subordinatamente al pagamento di apposita tariffa a titolo di rimborso spese forfetario per i costi di gestione e le spese postali.

Art. 2

Le tariffe per la notifica di ogni singolo atto è così determinata:

- £. 10.000 per gli enti di cui all'art.1 punto a)

- £. 10.000 per gli enti o soggetti di cui all'art.1 punto b)

Nel caso di richiesta cumulativa, proveniente da una medesima amministrazione o da un medesimo soggetto privato, di più notificazioni da effettuarsi ad uno stesso destinatario, le tariffe sopra esposte, sono ridotte di £.1.000 per ogni atto oltre al primo.

Art. 3

Gli atti da notificare devono pervenire al protocollo del Comune almeno 7 giorni prima rispetto alla data cui la notifica deve essere effettuata.

Art. 4

Sono esonerate dal pagamento della tariffa:

- le amministrazioni che emettono atti nell'esclusivo interesse del Comune di Gerenzago in quanto destinatario dei proventi ovvero compartecipante nell'iter del procedimento.

- le notificazioni che devono necessariamente essere eseguite dai messi comunali in via esclusiva ed a pena di nullità, purché nella richiesta di notifica siano richiamate o citate le disposizioni di legge invocate.

Art. 5

Potranno essere esentate dal pagamento e/o soggette a tariffa ridotta le amministrazioni locali con le quali si addivenga alla stipula di apposita convenzione o reciproca intesa in proposito.

Art. 6

Il presente regolamento entra in vigore dopo 15 giorni dall'esecutività della delibera di approvazione al fine di consentire la sua più ampia diffusione possibile presso le varie amministrazioni.